

Interpretazione degli artt. 32 RPP (tempo parziale) e 30 RPP (Durata minima del periodo di perfezionamento professionale)

L'intero perfezionamento professionale per il conseguimento di un titolo di specializzazione o di una formazione approfondita in qualsiasi settore specialistico può essere svolto a tempo parziale. A tale proposito vanno osservate le seguenti regole.

- Il perfezionamento professionale svolto **a tempo parziale** viene computato proporzionalmente. La durata del periodo di perfezionamento professionale si prolunga di conseguenza. Chi, ad esempio, lavora con un grado di occupazione del 50% deve quindi svolgere l'attività per 2 anni affinché sia possibile computare 1 anno di perfezionamento professionale al 100%.
- In linea di principio, il grado di occupazione a tempo parziale deve essere di almeno il 50%.
- **Eccezione:** per un massimo di 1 anno del perfezionamento professionale regolamentare della durata di 5-6 anni sono computabili anche gradi di occupazione inferiori al 50% (minimo 20%). Chi, ad esempio, lavora con un grado di occupazione del 20% deve quindi svolgere l'attività per 5 anni affinché sia possibile computare 1 anno di perfezionamento professionale al 100%. I gradi di occupazione inferiori al 50% sono computabili solo a partire dal 1° luglio 2020 (art. 69 cpv. 5 RPP).
- La **durata minima dei periodi di perfezionamento professionale** deve essere sempre rispettata. Sono computabili solo i **periodi con una durata consecutiva di almeno 6 mesi presso lo stesso centro di perfezionamento professionale** con riferimento a un grado di occupazione del 100%. Nel caso di un grado di occupazione del 50%, la durata minima è pertanto di 1 anno, affinché sia possibile computare 6 mesi di perfezionamento professionale al 100%. Nel caso di un grado di occupazione del 20%, la durata minima è pertanto di 2,5 anni, affinché sia possibile computare 6 mesi di perfezionamento professionale al 100%!
- **Eccezione:** per un titolo di specializzazione vengono considerati fino a 3 periodi brevi di durata inferiore a 6 mesi. Per una formazione approfondita 1 periodo breve. Il periodo breve deve avere una durata minima di 3 mesi con riferimento a un grado di occupazione del 100%. Di conseguenza, affinché un grado di occupazione del 50% possa essere computato come periodo breve, deve avere una durata di almeno 6 mesi. Nel caso di un grado di occupazione del 20%, la durata minima è quindi di 15 mesi, affinché sia possibile computare 3 mesi di perfezionamento professionale al 100%!